ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-2406 del 24/04/2024

Oggetto CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA

UN'AREA DEMANIALE IN COMUNE DI PENNABILLI (RN) IN LOCALITA' OSTERIA PICCINI E IN COMUNE DI CASTELDELCI (RN) SUL FIUME MARECCHIA (GUADO) Ε DI DUE **AREE** DEMANIALI IN COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA (RN) IN LOCALITA' ROMAGNANO SUL TORRENTE FANANTE (SPONDA DESTRA) E SUL FIUME SAVIO (SPONDA SINISTRA) UTILI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL METANODOTTO SESTINO-MINERBIO 1' E 2' TRONCO - RICHIEDENTE: SNAM RETE GAS SPA -

PROCEDIMENTO RN23T0023

Proposta n. PDET-AMB-2024-2507 del 24/04/2024

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Dirigente adottante STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventiquattro APRILE 2024 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI UN'AREA DEMANIALE IN COMUNE DI PENNABILLI (RN) IN LOCALITA' OSTERIA PICCINI E IN COMUNE DI CASTELDELCI (RN) SUL FIUME MARECCHIA (GUADO) E DI DUE AREE DEMANIALI IN COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA (RN) IN LOCALITA' ROMAGNANO SUL TORRENTE FANANTE (SPONDA DESTRA) E SUL FIUME SAVIO (SPONDA SINISTRA) UTILI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL METANODOTTO SESTINO-MINERBIO 1' E 2' TRONCO - RICHIEDENTE: SNAM RETE GAS SPA - PROCEDIMENTO RN23T0023

IL DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51
 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante
 Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11
 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo"
 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti
 il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 "Revisione

- Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione, con decorrenza 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico e si è disposto, altresì, il rinnovo degli incarichi di funzione relativi al demanio idrico a fare data dal 1/01/2023 e sino al 31/10/2023;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 100/2023 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione, in scadenza il 31/10/2023, sino al 31/03/2024;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 27/2024 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione, in scadenza il 31/03/2024, sino al 31/05/2024;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;

VISTA l'istanza pervenuta, completa di allegati tecnici, il 14/12/2023 con protocolli n. PG/2023/212196 e PG/2023/212211, con cui il rappresentante titolato alla firma dell'Azienda SNAM RETE GAS S.P.A. (P.IVA 10238291008) con sede legale in San Donato Milanese (MI), ha richiesto ai fini dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione del Metanodotto Sestino-Minerbio, la concessione per l'occupazione temporanea per tutta la durata del cantiere (marzo 2024-settembre 2027) delle seguenti aree demaniali:

area 1 (1' tronco Sestino-Casteldelci) in alveo e in entrambe le sponde del fiume Marecchia
 nel Comune di Pennabilli (RN) in località Osteria Piccini con identificazione catastale Foglio 17

Sez. B antistante Particelle 64-66-75-258-76-77-99-405-402-100-251 e nel Comune di Casteldelci (RN) identificazione catastale Foglio 43 Sez. B antistante Particella 7, per totali 17.534 m2, di cui 14.875 m2 da occupare con opere di cantierizzazione complesse e la restante parte con 2 strade di cantiere, costituite da 447 m per passaggio con cingolati, 134 m da piste con modesti sbancamenti e 15 m da rampe e guado

• aree 2 e 3 (2° tronco Casteldelci-Sarsina), una in sponda destra del torrente Fanante, a monte della confluenza con il fiume Savio, e un'altra in sponda sinistra del fiume Savio, a valle della confluenza del t. Fanante, in Comune di Sant'Agata Feltria (RN) in località Romagnano con identificazione catastale Foglio 1 antistante Particelle 132-25-26-74-75 per totali 517 m2, da occupare con 2 strade di cantiere, costituite da 120 m per passaggio con cingolati, 36 m da piste con modesti sbancamenti e 5 m da rampe per accesso a guadi

codice pratica RN23T0023;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 26 del 31/01/2024 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con:
 - nota del 03/04/2024, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2024/61975 ha rilasciato il nulla osta idraulico e l'autorizzazione idraulica prot. n. 20821.U del 03/04/2024 (relativamente all'area 1 sul fiume Marecchia)
 - con nota del 15/03/2024, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2024/50682 ha rilasciato il nulla osta idraulico prot. n. 17617.U del 15/03/2024 (relativamente alle aree 2 e 3 sul torrente Fanante e fiume Savio),

di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nel Disciplinare, parte integrante del presente atto, richiesti con nota Arpae prot.PG/2024/42313 del 04/03/2024;

- che l'occupazione delle aree demaniali non è ubicata all'interno di aree naturali protette. L'area 1 sul fiume Marecchia risulta invece essere interna alla zona contigua del Parco interregionale del Sasso di Simone e Simoncello, ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191, così come confermato dall'ente Parco interregionale del Sasso di Simone e Simoncello con nota del 29/03/2024, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2024/60330, in cui ha comunicato che "...ai sensi del comma 3 dell'art. 19 "Disciplina gestionale dei Siti della Rete natura 2000", del comma 1 dell'art. 20 "Nulla osta e parere di conformità" e del comma 5 dell'art. 30 "Norme transitorie" dell'Intesa tra le Regioni Marche ed Emilia Romagna per l'Istituzione del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello (approvata con L.R. Marche n. 27 del 02.08.2013 e con L.R. Emilia Romagna n. 13 del 26.07.2013), l'istanza in oggetto alla presente, non necessita né di Nulla Osta né di Vinca per quanto di Ns. competenza...";
- che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e
 prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2024/75530
 del 23/04/2024;
- che il canone annuo solare è pari a € 3.691,85;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 17/04/2024,
 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R.
 7/2004;
- ha versato il deposito cauzionale pari ad € 3.691,85 in data 17/04/2024 ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004;
- ha versato il canone relativo all'occupazione complessiva fino al 31/12/2027 pari ad €
 13.844,44 (9/12 canone 2024 più canoni 2025-2026-2027) in data 17/04/2024;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta dalla data di adozione del presente atto fino al 31/12/2027; la durata comprende anche il successivo ripristino dei luoghi, pertanto dovranno essere comunicate ad Arpae e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile la data di inizio lavori e, al loro termine, la data di fine lavori con attestazione dell'avvenuto ripristino dei luoghi; in caso di richiesta di proroga dovrà essere presentata domanda di rinnovo concessione e corrisposto un canone per l'ulteriore periodo richiesto;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Est, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonchè l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- di rilasciare a SNAM RETE GAS S.P.A. (P.IVA 10238291008) con sede legale in San Donato Milanese (MI), ai fini dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione del Metanodotto Sestino-Minerbio, la concessione per l'occupazione temporanea delle seguenti aree demaniali:
- area 1 (1' tronco Sestino-Casteldelci) in alveo e in entrambe le sponde del **fiume Marecchia** nel Comune di Pennabilli (RN) in località Osteria Piccini con identificazione catastale Foglio 17 Sez. B antistante Particelle 64-66-75-258-76-77-99-405-402-100-251 e nel Comune di Casteldelci (RN) identificazione catastale Foglio 43 Sez. B antistante Particella 7, per totali 17.534 m2, di cui 14.875 m2 da occupare con opere di cantierizzazione complesse e la

- restante parte con 2 strade di cantiere, costituite da 447 m per passaggio con cingolati, 134 m da piste con modesti sbancamenti e 15 m da rampe e guado
- aree 2 e 3 (2° tronco Casteldelci-Sarsina), una in sponda destra del torrente Fanante, a monte della confluenza con il fiume Savio, e un'altra in sponda sinistra del fiume Savio, a valle della confluenza del t. Fanante, in Comune di Sant'Agata Feltria (RN) in località Romagnano con identificazione catastale Foglio 1 antistante Particelle 132-25-26-74-75 per totali 517 m2, da occupare con 2 strade di cantiere, costituite da 120 m per passaggio con cingolati, 36 m da piste con modesti sbancamenti e 5 m da rampe per accesso a guadi

 Tali aree sono identificate negli elaborati grafici allegati e parte integrante e sostanziale del
- 2. di rilasciare la concessione richiesta dalla data di adozione del presente atto fino al 31/12/2027.
 La durata comprende anche il successivo ripristino dei luoghi; dovranno essere comunicate ad Arpae e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile la data di inizio lavori e, al loro termine, la data di fine lavori con attestazione dell'avvenuto

presente atto - codice pratica RN23T0023;

ripristino dei luoghi;

- di precisare che in caso di richiesta di proroga dovrà essere presentata domanda di rinnovo concessione e dovrà essere corrisposto un canone per l'ulteriore periodo richiesto;
- di stabilire in 36 mesi la durata dell'autorizzazione idraulica alla realizzazione dei lavori sull'area 1 sul fiume Marecchia, decorrenti dalla data di ricevimento;
- 5. di fissare il deposito cauzionale in € 3.691,85 ai sensi dell'art. 20 della LR 7/2004. Il deposito verrà restituito, al netto di eventuali conguagli, al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
- di stabilire che il canone annuo solare è pari a € 3.691,85 e che il concessionario ha versato a titolo di canone l'importo complessivo di € 13.844,44 (9/12 canone 2024 più canoni 2025-2026-2027) a copertura di tutta la durata della presente concessione;

- di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi
 Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
- 8. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
- di recepire nel citato Disciplinare rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e
 la Protezione Civile le prescrizioni tecniche contenute:
 - nel nulla osta idraulico e nell'autorizzazione idraulica prot. n. 20821.U del 03/04/2024 trasmessi e registrati in pari data al protocollo Arpae PG/2024/61975 (relativamente all'area 1 sul fiume Marecchia);
 - nel nulla osta idraulico prot. n. 17617.U del 15/03/2024 trasmesso e registrato in pari data al protocollo Arpae PG/2024/50682 (relativamente alle aree 2 e 3 sul torrente Fanante e sul fiume Savio),
- di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
- di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
- 12. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
- 13. <u>il presente provvedimento deve essere assoggettato a registrazione fiscale</u> da parte del concessionario entro il termine di 20 giorni dalla data di adozione dello stesso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131;
- 14. deve essere inoltrato alla Struttura scrivente tramite PEC all'indirizzo aoorn@cert.arpa.emr.it una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;

- 15. che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
- 16. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
- 17. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica e dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini - Area Est

Dott. Stefano Renato De Donato

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di aree demaniali intestata a **SNAM RETE GAS S.P.A.** (P.IVA 10238291008) con sede legale in San Donato Milanese (MI) - codice pratica RN23T0023.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione temporanea, ai fini dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione del Metanodotto Sestino-Minerbio, delle seguenti aree demaniali:

- area 1 (1' tronco Sestino-Casteldelci) in alveo e in entrambe le sponde del fiume Marecchia nel Comune di Pennabilli (RN) in località Osteria Piccini con identificazione catastale Foglio 17 Sez. B antistante Particelle 64-66-75-258-76-77-99-405-402-100-251 e nel Comune di Casteldelci (RN) identificazione catastale Foglio 43 Sez. B antistante Particella 7, per totali 17.534 m2, di cui 14.875 m2 da occupare con opere di cantierizzazione complesse e la restante parte con 2 strade di cantiere, costituite da 447 m per passaggio con cingolati, 134 m da piste con modesti sbancamenti e 15 m da rampe e guado
- aree 2 e 3 (2° tronco Casteldelci-Sarsina), una in sponda destra del torrente Fanante, a monte della confluenza con il fiume Savio, e un'altra in sponda sinistra del fiume Savio, a valle della confluenza del t. Fanante, in Comune di Sant'Agata Feltria (RN) in località Romagnano con identificazione catastale Foglio 1 antistante Particelle 132-25-26-74-75 per totali 517 m2, da occupare con 2 strade di cantiere, costituite da 120 m per passaggio con cingolati, 36 m da piste con modesti sbancamenti e 5 m da rampe per accesso a guadi

Tali aree sono identificate negli elaborati grafici allegati e parte integrante e sostanziale del presente atto;

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al 31/12/2027. La durata comprende anche il successivo ripristino dei luoghi.

Dovranno essere comunicate ad Arpae e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile la data di inizio lavori e, al loro termine, la data di fine lavori con attestazione dell'avvenuto ripristino dei luoghi.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

- Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.
- Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di € 13.844,44
 (9/12 canone 2024 più canoni 2025-2026-2027) che copre tutta la durata della concessione;
- In caso di richiesta di proroga della concessione dovrà essere presentata domanda di rinnovo e dovrà essere corrisposto un canone per l'ulteriore periodo richiesto.
- L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad €
 3.691,85.
- La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi e al netto di eventuali conguagli.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

 Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.

- All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
- 3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
- 4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

- Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
- 2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
- 3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

- 4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
- 5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
- 6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
- 7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
- 8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;

 L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- A) L'area demaniale sul fiume Marecchia (area 1) oggetto di concessione ricade nell'ambito territoriale definito dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) "Fasce di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica" ed è soggetta all'art. 9 delle Norme di Piano del P.A.I.. In particolare, al fine di tutelare la qualità delle acque, non sono consentiti la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose e, in generale, le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo. Nella gestione delle aree naturali o ad uso agricolo è vietato l'uso di diserbanti e di anticrittogamici;
- B) La concessione è soggetta alle prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza

 Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Romagna di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015

 n. 13, di seguito ed integralmente riportate, con:
 - nulla osta idraulico e l'autorizzazione idraulica prot. n. 20821.U del 03/04/2024
 (relativamente all'area 1 sul fiume Marecchia):

"Omissis ...

CONDIZIONI GENERALI

1. L'USTPC-RN si riserva, sin da ora, la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del soggetto richiedente, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica o comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua; in

particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il soggetto richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'amministrazione concedente;

- 2. L'USTPC-RN si riserva, sin da ora, la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con facoltà di chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà ai sensi di legge, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.
- 3. il soggetto richiedente in relazione al presente provvedimento resta assoggettato a tutte le altre eventuali condizioni, anche di natura onerosa, che si dovessero rendere necessarie in applicazioni di disposizioni di legge e/o regolamentari sopraggiunte successivamente al rilascio dello stesso;
- 4. nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal soggetto richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute nel corso o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia;
- 5. il soggetto richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di USTPC-RN, in particolare agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa Agenzia incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;

DURATA

- 6. la presente autorizzazione idraulica ha validità di mesi 36 (trentasei) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; trascorso inutilmente tale termine le procedure amministrative finalizzate al rilascio dell'autorizzazione dovranno essere ripetute; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- 7. la durata del presente nulla osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciato da ARPAE per autorizzare l'occupazione;

CONDIZIONI SUL PROGETTO E SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

- 8. le opere da realizzare dovranno essere eseguite sui terreni, nei modi e nelle misure, indicate nel progetto presentato e le stesse dovranno essere concretizzate secondo i contenuti degli elaborati tecnici acquisiti, che formano parte integrante del presente provvedimento. Non è consentito apportare variazioni alle stesse o cambi di ubicazione;
- 9. al di fuori di quanto espressamente autorizzato è vietato apportare modifiche plano-altimetriche alle aree pertinenziali del corso d'acqua ed alle aree appartenenti al demanio idrico dello Stato;
- 10. al di fuori di quanto espressamente autorizzato nelle aree demaniali ricadenti all'interno delle aree esondabili con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni individuate dal PGRA è vietato il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere, e comunque ogni altra opera e/o trasformazione che comporti una riduzione della capacità di invaso e/o un incremento delle condizioni di rischio idraulico;
- 11. eventuali lavori non previsti in progetto, anche derivanti da sopravvenute esigenze di cantiere, dovranno essere preventivamente autorizzati;

- 12. tutte le opere, dovranno essere dimensionate e costruite, sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dei tecnici incaricati dal soggetto richiedente e della Direzione dei Lavori, in modo da assicurarne la stabilità, nelle condizioni più sfavorevoli di azione delle forze determinate dal terreno, dalle pressioni e sotto-spinte idrauliche anche indotte da eventi di piena, dai sovraccarichi e dal peso proprio delle opere, nel rispetto dei principi della scienza e della tecnica e delle norme tecniche per le costruzioni vigenti;
- 13. il soggetto richiedente dovrà comunicare il nominativo del Direttore dei Lavori e l'inizio dei lavori stessi, con un preavviso di almeno 15 giorni, e, a lavori ultimati, trasmettere lo stato di consistenza finale con relazioni fotografiche dei ripristini di cantiere;
- 14. la realizzazione dei lavori dovrà avvenire adottando nella fase esecutiva tutti gli accorgimenti tecnici atti a non creare, seppure temporaneamente, condizioni predisponenti a fenomeni di dissesto e di pregiudizio del buon regime delle acque, sollevando l'USTPC RN da ogni responsabilità o reclamo da parte di coloro che si ritenessero eventualmente danneggiati;
- 15. i materiali di risulta ed i rifiuti in generale dovranno essere trasportati e smaltiti presso discariche autorizzate e riposti, in attesa dello smaltimento, in luoghi sicuri temporaneamente attrezzati all'interno del cantiere, nel pieno rispetto della normativa vigente e dell'ambiente naturale circostante;
- 16. è fatto divieto assoluto di asportazione di materiale demaniale dall'alveo e dalle fasce pertinenziali contermini alle aree concesse;
- 17. il soggetto richiedente è tenuto al rispetto delle norme di polizia idraulica di cui agli artt. 93 e segg. del R.D. 523/1904;

CONDIZIONI DI USO E MANUTENZIONE

18. è esclusivo onere del soggetto richiedente mettere in atto tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, periodiche e a seguito degli eventi di piena, dei manufatti e delle opere connesse, dell'alveo e delle sponde, a monte e a valle delle opere, per l'intera tratta di alveo

idraulicamente influenzato dall'opera e comunque nella misura minima di 50 m a monte e 50 m a valle; in ogni caso dovrà essere sempre garantita la sezione idraulica nella geometria originariamente prevista nel progetto di realizzazione dell'opera;

- 19. il soggetto richiedente manleva USTPC Rimini da ogni responsabilità in ordine alla stabilità del manufatto e delle opere assentite (in caso di danneggiamento o crollo), anche in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua e in presenza di variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo), in quanto resta esclusivo obbligo del richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta dei manufatti, anche mediante la realizzazione, sempre previa autorizzazione, delle opere ritenute necessarie;
- 20. il soggetto richiedente è obbligato a provvedere a propria cura e spese alla regolare manutenzione e alla conservazione dell'area demaniale concessa, compresa la gestione della vegetazione e la rimozione delle alberature pericolanti, previa autorizzazione dell'Autorità Idraulica nel rispetto delle norme di polizia idraulica e delle ulteriori normative vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle inerenti allo smaltimento dei rifiuti e alla tutela dell'avifauna; 21. si intendono, nell'ambito delle aree concesse, autorizzati senza preventiva comunicazione i soli lavori di taglio della vegetazione arbustiva spontanea e di raccolta di vegetazione senescente e/o caduta;
- 22. l'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio.

SICUREZZA

23. l'autorizzazione idraulica/nulla osta idraulico non rappresentano garanzia di sicurezza, pertanto, è ad esclusivo carico del soggetto richiedente garantire la sicurezza, sia per la conduzione del cantiere per la realizzazione delle opere autorizzate che per il successivo uso delle opere stesse e dell'area demaniale concessa; il richiedente è consapevole che l'uso di aree e/o la realizzazione di interventi in zone a rischio idraulico espone potenzialmente l'uso

delle aree e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso.

USTPC-RN non è, pertanto, responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali, a
mero titolo esemplificativo, piene, alluvioni e depositi

alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali;

- 24. USTPC-RN non assume, inoltre, alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;
- 25. compete, esclusivamente, al soggetto richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dal P.G.R.A., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica e provvedendo ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando il Bollettino di Vigilanza Meteo-Idrogeologica-Idraulica/l'Allerta Meteo-Idrogeologica-Idraulica emesso dal sistema di allertamento della regione Emilia-Romagna ufficiale reperibile presso il portale е https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone;
- 26. in particolare, durante l'esecuzione dei lavori il soggetto richiedente è obbligato ad adottare tutte le cautele e a vigilare affinché, in caso di eventi di piena, vengano prontamente eseguite le operazioni di sgombero dei materiali e dei macchinari che, temporaneamente stazionanti nell'area di cantiere, potrebbero essere di ostacolo al deflusso delle acque"
- nulla osta idraulico prot. n. 17617.U del 15/03/2024 (relativamente alle aree 2 e 3 sul torrente Fanante e fiume Savio):

"Omissis ...

1. la durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;

- 2. é onere del concessionario fornire esatte informazioni tecniche attinenti alla richiesta di concessione, comprese la determinazione della superficie demaniale, il posizionamento dell'area sulla cartografia catastale; quindi il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovessero successivamente rilevarsi errate;
- 3. È espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto di 10 metri escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere;
- 4. È proibito gettare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere;
- 5. L'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio;
- 6. La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta a questo Ufficio Territoriale Forlì-Cesena UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, tramite mail indirizzata a stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it, i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente;
- 7. Al termine dell'utilizzo dovranno essere ripristinati tutti quei danni che dovessero essersi arrecati alle pertinenze idrauliche;
- 8. Qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi e/o franamenti per cause da imputarsi all'utilizzo di cui trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico del richiedente.
- 9. Sono a carico del richiedente anche l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendessero necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque.
- 10. ogni modifica allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata da ARPAE,

amministrazione concedente, previo parere del UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena;

- 11. il concessionario la concessione dovrà dare informazione alla Regione Emilia-Romagna, Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì-Cesena (all'indirizzo di posta elettronica certificata stacp.fc@postacert.regione.emilia-romagna.it o al fax n. 0543-714714, della data di inizio dell'utilizzo del bene demaniale, con almeno quindici giorni di preavviso, ai fini della valutazione, da parte dei tecnici del Servizio sopracitato, delle possibili turbative all'habitat naturale e della presenza di fauna ittica. Tale Servizio della Regione provvederà a formulare le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento.
- 12. I tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, e nelle sue pertinenze dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo il periodo dal 15 marzo al 15 luglio di ogni anno (DGR n.1919 del 04/11/2019) in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante, detti tagli dovranno ottenere preventiva autorizzazione scritta dall'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE);

CONDIZIONI GENERALI

- 13. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale delle Amministrazioni competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza del bene demaniale, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.
- 14. L' Ufficio Territoriale Forlì-Cesena non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali.
- 15. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a

rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.

- 16. Di stabilire che il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale. In particolare la procedura si attiverà in caso di emissione di Bollettini vigilanza/allerta sito "Allerta **Emilia** di nel Meteo Romagna" https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/allerte-e-bollettini, sarà cura del richiedente consultare tale documentazione che è reperibile presso il sito citato, oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità.
- 17. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e l' Ufficio Territoriale Forlì-Cesena resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.
- 18. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questo Ufficio Territoriale Forlì-Cesena.
- 19. È compito del Richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi.
- 20. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico

interesse, l' Ufficio Territoriale Forlì-Cesena, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena scrivente".

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

- La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
- 2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c. il mancato pagamento di due annualità di canone;
- d. la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.